

STATUTO

**CASA FAMIGLIA TONINO DE
NIGRIS- SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
O.N.L.U.S. ORGANIZZAZIONE
NON LUCRATIVA DI UTILITA'
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BENEVENTO BN VIA PIAZZA IV
NOVEMBRE 4

Numero REA: BN - 102347

Codice fiscale: 01207040625

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

	con voto palese espresso per singolo articolo e per l'intero testo statuario,	
	DELIBERA	
	- di adottare le nuove norme statutarie conformi ai decreti attuativi della legge delega di rifor-	
	ma del diritto societario 3 ottobre 2001 n.366, aggiungendo, nel contempo all'oggetto sociale	
	l'esercizio dell'attività di "gestione di impianti sportivi";	
	- di dare atto che la denominazione sociale della Società sarà la seguente: " CASA	
	FAMIGLIA TONINO DE NIGRIS - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limita-	
	ta O.N.L.U.S. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale."	
	- di dare atto che dalla data di deposito del presente atto nel Registro delle Imprese la Coope-	
	rativa, relativamente alla denominazione, ai requisiti e alle condizioni per l'ammissione dei so-	
	ci ed al modo ed al tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti, alle condizioni per l'e-	
	ventuale recesso o per l'eventuale esclusione dei soci, alle regole di ripartizione degli utili ed	
	ai criteri per la ripartizione dei ristorni e alle forme di convocazione dell'assemblea, nonchè al	
	funzionamento organizzativo, amministrativo e contabile ed alle relative responsabilità, sarà	
	retta dalle seguenti regole statutarie:	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della legge 381/91 la Società Cooperativa denominata " CASA	
	FAMIGLIA TONINO DE NIGRIS - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limita-	
	ta O.N.L.U.S. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale."	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali	
	sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabi-	
	lità limitata.	
	La presente cooperativa sociale viene di diritto considerata cooperativa a mutualità prevalen-	

	te in base alla disposizione dell'art. 111-septies delle norme di attuazione e transitorie del co-	
	dice civile così come disciplinate dal D.Lgs. 6/2003.	
	La cooperativa sociale costituita ai sensi e per gli effetti delle lettere a) e b) della legge	
	381/91 ha lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come previsto	
	peraltro dall'art. 10 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e ad	
	essa resta <u>comunque</u> applicabile la parificazione di diritto ad ONLUS ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 10 comma 8 del D. Lgs. 460/97..	
	Per l'esigenza di assicurare nel tempo la "par condicio" tra i soli soci volontari e le suddette	
	finalità vengono richiesti, oltre ai requisiti di cui alla legge 381/91, i seguenti principi e criteri	
	contenuti nel citato D.Lgs. 460/1997 e precisamente:	
	a) il divieto di distribuire dividendi anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè	
	fondi di riserva o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la	
	distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per	
	legge statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, come previsto	
	dal comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;	
	b) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività isti-	
	tuzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, come previsto dal comma 1 lettera e) del	
	Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;	
	c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per	
	qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica	
	utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre	
	1996 n. 662, organismo istituito con D.C.P.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. N. 229 del 30	
	settembre 2000 e successive modificazioni), salvo diversa destinazione imposta dalla legge,	
	come previsto dal comma 1 lettera f) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ed in	
	particolare agli speciali fondi di cui alla l. 59/92.	

	Art. 2 (Sede)	
	La Cooperativa ha sede nel comune di Benevento; con delibera dell'organo amministrativo	
	possono essere istituite unità locali operative, succursali, agenzie e rappresentanze anche al-	
	trove. Spetta ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso e l'istituzione di	
	sedi secondarie.	
	Art. 3 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata con deliberazio-	
	ne dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 4 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perse-	
	guimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale	
	ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrati-	
	cità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il lega-	
	me con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio e-	
	conomico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi,	
	altre imprese, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e inter-	
	nazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, anche mediante il coinvolgimento	
	delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori -	

	l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in for-	
	ma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai	
	soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con	
	la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita	
	dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Art. 5 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 4 del presente Statuto, la Cooperativa si	
	costituisce al fine di porre in essere attività di utilità sociale, destinate in particolare a tutelare	
	ed avvantaggiare categorie di soggetti socialmente deboli. In relazione a ciò la cooperativa	
	può svolgere la propria attività, stabilmente o temporaneamente, in proprio e per conto di ter-	
	zi, ovvero stipulando apposite convenzioni con enti pubblici e privati, anche attraverso la	
	partecipazione a gare e appalti, relative ai seguenti settori per tutte le categorie di soggetti	
	come innanzi individuati. La Società, pertanto, senza fini di speculazione privata ed in spirito	
	di mutualità, organizza e svolge:	
	1) assistenza psico-socio-riabilitativo-fisioterapia e terapeutica;	
	2) assistenza sociale e materiale ai minori nonché a tutte le categorie innanzi menzionate a	
	domicilio o presso Centri organizzati, per i bisogni propri.	
	3) animazione culturale del tempo libero e gestione di parchi giochi, ludoteche, biblioteche,	
	attività sportive, teatrali e musicali.	
	4) servizi di sostegno e consulenza alla famiglia.	
	6) sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali ed artistiche.	

7) attività e servizi infermieristici, riabilitazione e fisioterapia.	
8) gestione di impianti sportivi, asili nido e scuole materne.	
9) gestione di case famiglie e di comunità alloggio anche per ragazze madri, strutture educa-	
tivo-assistenziali residenziali e non, per tutte le categorie sopra menzionate.	
10) organizzazione di servizi per l'affidamento familiare	
11) studi, progettazione, ricerche e censimenti sulle realtà territoriali e sulle condizioni socia-	
li; ricerca finalizzata ad esaminare le dinamiche dei sistemi professionali ed a preparare le ri-	
sposte formative attraverso la formazione e la riqualificazione a favore di giovani con corsi di	
base post-obbligo scolastico, post-diploma, post-laurea progettazione e realizzazione di in-	
terventi d'orientamento in collaborazione con l'istituzione scolastica;	
12) corsi di aggiornamento professionale;	
13) consulenze ed informazioni riguardanti lo sviluppo e l'innovazione dei sistemi produttivi	
e le attività di formazione ed orientamento.	
Nel rispetto delle condizioni dettate dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 153/96, si	
promuoveranno, inoltre, attività attraverso l'istituzione di laboratori produttivi ed artistici; -	
attività e servizi all'agricoltura, all'agriturismo, alle colture ortoflorovivaistiche ed ecologiche,	
lavorazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli, attività del terziario e del	
settore informatico, servizi di trasporto ed accompagnamento scolastico e per minori biso-	
gnosi - servizi di consulenza ad enti pubblici e privati in materie di attività sociali e minorili.	
Tutte le attività sopra menzionate vengono promosse anche per favorire l'inserimento lavora-	
tivo dei minori affidati alla cooperativa.	
La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento di attività di lavoro pubblico e privato, di-	
retto alla formazione dei soci, in rapporto anche con altri enti cooperatori similari, promuo-	
vendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione cooperativa ciò al precipuo	
fine di individuare interventi funzionalmente collegati e riferibili ai punti "A" e "B" dell'art. 1	

	della legge 381/91.	
	A tal fine la cooperativa potrà promuovere e gestire corsi di formazione e specializzazione	
	volti alla qualificazione personale e professionale di operatori dei settori: sanitario, psi-	
	co-socio-riabilitativo, fisioterapico, terapeutico, infermieristico e di sostegno alla famiglia ed	
	alle altre strutture educative, di recupero e di complemento educativo.	
	Per l'esercizio delle attività predette la cooperativa si propone di interagire con altri enti ed	
	organismi pubblici e privati che ne condividano gli ideali e le finalità. Tutte quelle tra le atti-	
	vità di cui al presente oggetto sociale le quali richiedessero per la loro esplicazione, l'ausilio	
	di professionisti di particolari titoli abilitativi e/o di personale dotato di peculiari qualifiche o	
	competenze, si svolgeranno tramite l'utilizzazione, in qualsiasi forma giuridica, e sotto la re-	
	sponsabilità di detti professionisti e/o di detto personale.	
	Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate le seguenti	
	condizioni: a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate, saran-	
	no tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che si andranno a realizzare, per	
	l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui all'art. 1 della	
	legge 381/91; b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta	
	separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione del-	
	le agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso alle lettere "A" e	
	"B" dell'art. 1 della legge 381/91.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà	
	svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, com-	
	merciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o	
	comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazio-	

	ne degli scopi sociali, ivi compresa la immediata costituzione di fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale coevamente all'ingresso dei	
	soci sovventori, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto socia-	
	le, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento	
	di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	In via tassativa ed inderogabile la Società non potrà svolgere attività rivolta alla raccolta	
	di depositi tra il pubblico, comunque e sotto qualsiasi forma costituiti in violazione del	
	T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, dei regolamenti ed altre disposizioni di	
	legge.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 6 (Soci)	
	Il numero minimo e massimo dei soci è quello stabilito dalla normativa tempo per tempo vi-	
	gente in materia e segnatamente dall'articolo 2522 nella sua attuale vigenza, salvo diversa di-	
	sciplina comunque applicabile "ex lege".	
	I soci cooperatori anche con particolare riferimento agli specifici interessi che li legano al	
	mondo cooperativistico ed assistenziale da valutare specificatamente da parte dell'Organo	
	Amministrativo in sede di ammissione:	
	-- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e	
	alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	-- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scel-	
	te strategiche nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	

	-- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico pro-	
	fessionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, met-	
	tendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al	
	volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle deci-	
	sioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente	
	per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91 e nei limiti previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi	
	della Cooperativa nei limiti dei requisiti, delle forme, dei modi e delle percentuali ex l. 381/91.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il fi-	
	nanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali, nonché associazioni ed enti	
	che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a cia-	
	scuna delle categorie su indicate.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei So-	
	ci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della re-	
	lativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese i-	
	dentiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva con-	
	correnza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.	
	Art. 7 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo com-	
	ma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	

	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo	
	del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimen-	
	to nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Am-	
	ministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque	
	anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative	
	all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci ap-	
	partenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea. I soci appartenenti	
	alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperati-	
	va e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 16 del presente Statuto, il socio appartenente	
	alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del	
	danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-	
	porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quel-	
	le individuate per i soci cooperatori dall'art. 17 del presente Statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predispo-	
	sti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà esse-	
	re escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della	

	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio ap-	
	partenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto	
	periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a	
	cura degli amministratori nel Libro dei Soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevi-	
	mento della domanda, notificare la deliberazione di esclusione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 8 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere am-	
	messi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investano capitali nell'impre-	
	sa e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa, di cui all'art. 4 della legge	
	31.1.1992 n. 59.	
	Art. 9 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti effettuati dai soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura	
	o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore pari al massimo a	
	cinque volte quella prevista per i soci lavoratori e, comunque, non superiore al valore massi-	
	mo ex lege.	
	Art. 10 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le	
	quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradi-	
	mento dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il propo-	

	sto acquirente e l'Organo Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 23.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasfe-	
	rire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà	
	a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote, tenendo conto di quanto previsto	
	dal successivo articolo 11 punto e).	
	Art. 11 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazio-	
	ne dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione; il valore unitario nei limiti di legge ed il minimo in	
	sottoscrizione per ogni socio;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di	
	opzione dei soci operatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote,	
	fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore	
	a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci operatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali	
	riserve divisibili.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera	
	d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ul-	
	time graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in propor-	
	zione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci operatori;	
	f) il diritto di voto, con un massimo di cinque voti, agli stessi spettante purchè non si superi	
	complessivamente un terzo (1/3) dei voti spettanti a tutti i soci.	

	Art. 12 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di reces-	
	so spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'As-	
	semblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le di-	
	sposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del	
	rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole	
	di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 13 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo doman-	
	da scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica oltre allo specifico interesse alla	
	partecipazione cooperativistica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) per il socio lavoratore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende	
	svolgere nella Cooperativa;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche	
	competenze possedute;	
	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere	
	inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel-	

	l'art. 41 e seguenti del presente Statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d),	
	e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera	
	sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'atti-	
	vità economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura	
	dell'Organo Amministrativo, sul Libro dei Soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto del-	
	la domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta	
	può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiede-	
	re che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se	
	non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Art. 14 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilan-	
	cio su proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli or-	
	gani sociali.	

	Art. 15 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è una persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da per-	
	sona fisica.	
	Art. 16 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore,	
	può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale,	
	di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di vo-	
	lontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli ammini-	
	stratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata co-	
	municazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ri-	
	correre al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 41 e seguenti.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provve-	
	dimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusu-	
	ra dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessa-	
	to, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.	

	Art. 17 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dal-	
	la legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia	
	perduto i requisiti richiesti per l'ammissione come previsto dall'art. 6 per tutte le categorie dei	
	soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto,	
	dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico,	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 60 giorni, se si renda	
	moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto	
	di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sen-	
	si dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di	
	volontariato;	
	e) svolga o tenti comprovatamente di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di	
	interesse alla propria permanenza in società o diserti senza giustificato motivo espresso in	
	forma scritta 3 assemblee consecutive.	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale	
	ai sensi dell'art. 41 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	

	L'esclusione da socio diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura degli amministratori.	
	Art. 18 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 41 e seguenti del presente Statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 19 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 20 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 19.	

	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liqui-	
	dazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale ri-	
	sultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indica-	
	re quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice civile.	
	Art. 21 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci	
	receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro	
	cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del	
	socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà de-	
	voluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 17, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il di-	
	ritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote	
	o azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimen-	
	to danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del co-	
	dice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei confe-	
	rimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto ef-	
	fetto.	

	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della	
	società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del so-	
	cio defunto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 22 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari	
	ad Euro 260,00 (duecentosessanta/00);	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecno-	
	logico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale coevamente all'ingresso dei	
	soci sovventori stessi;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti fissati dalla legge secondo quanto	
	previsto dall'articolo 2525 codice civile, secondo comma.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né al-	
	l'atto dello scioglimento della società.	
	Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con	

	effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione	
	all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante ac-	
	quirente le indicazioni previste nel precedente art. 13 con particolare riferimento al possesso	
	dei requisiti soggettivi anche in relazione allo specifico interesse tra l'aspirante socio e le fi-	
	nalità della Cooperativa.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve	
	iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una	
	delle categorie indicate nel presente Statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	collegio arbitrale.	
	Art. 24 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto	
	di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente	
	e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illu-	
	strare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particola-	
	re riguardo ai benefici prodotti al vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa,	
	dei soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora	

	venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società, da segnalarsi dagli amministratori nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinan-	
	doli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11	
	della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le co-	
	operative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie	
	per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
	Art. 25 (Ristorni)	
	I ristorni intesi come strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico (rispar-	
	mio di spesa o maggiore retribuzione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la	
	Cooperativa vanno determinati mediante:	
	a) il rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla Cooperati-	
	va;	
	b) l'integrazione della retribuzione corrisposta dalla Cooperativa per le prestazioni dei soci.	
	I ristorni vanno ripartiti tra i soci corrispondendo a ciascuno di essi la differenza tra il corri-	
	spettivo pagato alla Cooperativa ed il costo da essa sostenuto per erogare a ciascuno la pre-	
	stazione mutualistica.	
	Nel rispetto del principio della parità di trattamento, si stabilisce che tutti i soci godono delle	

	stesse condizioni soggettive per ricevere all'atto dello scambio ovvero alla fine di ciascun e-	
	sercizio sociale i ristorni intesi come ulteriori benefici mutualistici.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato, fissa-	
	re, conformemente ai criteri di cui in appresso, i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai	
	soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutuali-	
	stiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi	
	dell'articolo 2545 sexies del codice civile, il tutto commisurato ai seguenti criteri:	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica/professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) La produttività.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ri-	
	storno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	Per l'ulteriore disciplina anche eventualmente di maggior dettaglio in materia di ristorni è pos-	
	sibile far ricorso alla potestà regolamentare di cui al successivo articolo 46 fermi i principi e	
	criteri direttivi di cui al presente articolo	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 26 (Organi)	
	Sono organi della Società:	

	a) l'Assemblea dei soci,	
	b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico in via alternativa;	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di	
	comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'Organo	
	Amministrativo, inviata a ciascun socio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che de-	
	ve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento	
	delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se no-	
	minati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali	
	non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 28 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea ordinaria ha le seguenti funzioni:	
	a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili e dei ristorni;	
	b) le deliberazioni sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli	
	importi i caratteri di cui al precedente art. 11;	
	c) la nomina e la struttura dell'Organo Amministrativo;	
	d) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	e) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sin-	
	daci;	
	f) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	g) le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	

	h) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal pre-	
	sente Statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 24.	
	L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo cre-	
	da necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo di tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli	
	amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'assemblea si raduna presso la sede sociale, o altrove, purchè in Italia.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea de-	
	libera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una	
	relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare	
	sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 codice civile	
	nonchè dall'art. 2479 codice civile.	
	Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costi-	
	tuita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati	
	nelle adunanze.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione	
	l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci sia in prima che in	

	seconda convocazione.	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di	
	ogni votazione.	
	Art. 30 (Verbale delle deliberazioni)	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal	
	segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente an-	
	che in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle	
	votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o	
	dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni	
	pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da	
	un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva	
	esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.	
	Art. 31 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da alme-	
	no novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipa-	
	zione. Il socio cooperatore persona giuridica ha diritto a due voti.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, han-	
	no la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta.	
	Nessuno può rappresentare per delega più di un altro socio avente diritto al voto.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Non è ammesso il voto segreto.	
	Per i soci sovventori si applicano le determinazioni assembleari adottate in sede di emissione	
	di cui al precedente art. 11.	
	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)	

	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, ed in sua assenza, dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	In assenza dei suddetti l'assemblea è presieduta, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non	
	ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 33 (Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione	
	composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'assemblea ordinaria dei	
	soci, che ne determina di volta in volta il numero prima dell'elezione. L'Organo Amministrati-	
	vo dura in carica fino a revoca o dimissioni.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci coopera-	
	tori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	In ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei componenti del Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	Gli amministratori non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi su-	
	periori a quello previsto dalla legge.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.	
	Art. 34 (Compiti dell'Organo Amministrativo)	
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi	
	solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle ma-	
	terie previste dall'art. 2475 cc, dal presente statuto o dai soci nei casi e nei modi previsti dalla	
	legge e dal presente statuto.	
	L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle ma-	
	terie previste dall'art. 2381 del c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione	

	dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei	
	suoi componenti, oppure, nel caso in cui la Cooperativa sia amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determi-	
	nandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale,	
	se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettua-	
	te dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.	
	Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia	
	materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consi-	
	glieri.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi,	
	se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, al-	
	meno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima della riu-	
	nione. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del	
	giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggio-	
	ranza degli amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per tramite di mezzi di telecomunicazione. In	
	quest'ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nomi-	
	nato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere	
	svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, rego-	

	lare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della	
	riunione oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simul-	
	tanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza del-	
	lo stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deli-	
	berazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di	
	voti, la proposta si intende respinta.	
	Art. 36 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazio-	
	ne, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convo-	
	cata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli at-	
	ti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	Art. 37 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri	
	del comitato esecutivo, se nominato.	
	Gli Amministratori non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle	
	spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.	

	Art. 38 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresen-	
	tanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. Gli stessi hanno anche la facoltà di	
	nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consi-	
	glieri delegati, se nominati.	
	L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. Ad	
	essi la rappresentanza della società, spetta nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomi-	
	na.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i po-	
	teri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministra-	
	zione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri	
	oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 39 (Collegio Sindacale)	
	Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477, commi 2° e 3°, i soci devono nomina-	
	re un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.	
	L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; i soci, nel nominarlo, deter-	
	minano il compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti.	
	In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere	
	effettuata in conformità di quanto previsto dagli artt. 2397 e segg. c.c..	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, assolve ai doveri ed esercita i poteri di cui agli articoli	
	2403 e 2403 bis del codice civile ed, in particolare, deve controllare l'amministrazione della	
	società, vigilare sull'osservanza della legge e del presente atto ed accertare la regolare tenuta	

	della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risul-	
	tanze dei libri e delle scritture contabili. I sindaci devono anche:	
	a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle	
	norme legislative;	
	b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;	
	c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;	
	d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omis-	
	sione da parte degli amministratori.	
	I Sindaci possono in ogni momento precedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e	
	di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento	
	delle operazioni sociali e su determinati affari.	
	I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle de-	
	cisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha di-	
	ritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	Art. 40 (Controllo contabile)	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il collegio sindacale o che questo non sia costituito	
	integralmente da revisori contabili, così come su indicato al precedente art. 39, il controllo	
	contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'Assem-	
	blea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 41 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.	
	5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 42, salvo che non sia previsto l'in-	

	tervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti	
	disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche	
	non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di	
	adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di	
	amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola	
	di cui al comma precedente.	
	Art 42 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00). Ai fini del-	
	la determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, os-	
	servati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del-	
	l'Ordine dei Dottori Commercialisti.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione	
	ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla So-	
	cietà, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n.	
	5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o posso-	
	no dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	

	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che	
	essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2,	
	D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del prin-	
	cipio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del	
	contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si	
	atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza	
	di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove	
	l'attivazione della procedura.	
	Art. 43 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della	
	decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusio-	
	ne del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o	
	quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 44 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabi-	
	lendone i poteri.	
	Art. 45 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione	
	sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;	

	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a	
	norma del precedente art. 24, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11	
	della legge 31.1.1992 n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 46 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la	
	società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualisti-	
	ca, l'Organo Amministrativo potrà predisporre appositi regolamenti interni, sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le	
	assemblee straordinarie. Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali	
	dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di	
	lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si	
	rendessero necessarie.	
	Ai sensi della Legge 3 aprile 2001 n. 142 articolo 6, così come prorogata dalla Legge 27 feb-	
	braio 2004 n.47 articolo 23-sexies, l'Organo Amministrativo dovrà predisporre entro il 31 di-	
	cembre 2004, salvo proroga concessa dalla legge, il Regolamento che stabilisca i rapporti tra	
	la Cooperativa ed i soci lavoratori introducendo norme chiare e precise tendenti a contrastare	
	la falsa cooperazione nel rispetto della legislazione sul lavoro.	
	Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) In ragione della	
	qualità di cooperativa a mutualità prevalente che la società intende assumere anche ex	
	l.381/91 e mantenere, la stessa,	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) non	

	potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori; c) dovrà devolvere in caso di scioglimento l'in-	
	tero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente matu-	
	rati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla l. 59/92.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci coo-	
	peratori, delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di	
	una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 48 (Rinvio) Per quanto non previsto dal titolo VI c.c., disciplinante le cooperative, e	
	per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società	
	cooperative a mutualità prevalente di cui alle leggi n. 6/2003, n. 460/97 e n. 381/91 mentre a	
	mente dell'art. 2519 cc si applicano, in quanto compatibili, le norme disciplinatrici della SRL."	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente	
	dichiara sciolta la seduta.	
	Sono le ore 20,13 (ore venti e tredici minuti primi).	
	Le spese del presente atto presuntivamente ammontano ad Euro 1.250,00 (milleduecentocin-	
	quanta/00) e sono poste a carico della società cooperativa.	
	Di questo atto, scritto con mezzo elettromeccanico da persona di mia fiducia da me personal-	
	mente diretta e completato di mio pugno su dieci fogli per facciate trentasette e fin qui della	
	trentottesima, ho dato lettura alla parte costituita, presente l'assemblea, che da me interpell-	
	ta lo dichiara conforme alla volontà negoziale manifestatami ed approvandolo lo sottoscrive	
	con me Notaio ai sensi di legge.	
	F.to: Luigi DE NIGRIS (nella qualità).	
	Filippo MARINELLI (Notaio)	
	(Impronta del Sigillo)	
	CERTIFICO IO SOTTOSCRITTO DOTT. FILIPPO MARINELLI, NOTAIO IN BE-	